ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO
(iscritto al n. 325 del Registro degli Organismi di cui all'art. 3 del D.M. 18 ottobre 2023 n. 150)

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.38.27
mediazione@puntopec.it; mediazione@ordineavvocaticomo.it; www.ordineavvocaticomo.it;

Codice Etico dell'Organismo di Mediazione del Consiglio Ordine Avvocati di Como

---

Introduzione: La Mediazione

La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR- Alternative Dispute Resolution) attraverso il quale due o più parti, con l'assistenza di un mediatore imparziale e qualificato, possono confrontare i propri punti di vista e, se possibile, raggiungere un accordo amichevole per la composizione di una lite, senza ricorrere al giudice.

Si tratta di un procedimento volontario, riservato, rapido e flessibile, volto a favorire il dialogo tra le parti e la ricerca di soluzioni condivise. La mediazione è disciplinata in Italia dal decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche.

L'organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como con delibera del 21/02/2011, svolge attività di mediazione civile e commerciale, garantendo un servizio improntato a imparzialità, riservatezza, trasparenza ed efficienza.

Premessa

Il presente codice Etico definisce i principi, i valori e le regole di condotta a cui devono attenersi l'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, i mediatori, il personale e i collaboratori, per garantire trasparenza, correttezza, imparzialità e professionalità nell'esercizio dell'attività di mediazione, nel rispetto delle normative vigenti /D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche).

SEZIONE I- Principi Generali

- Legalità: tutte le attività sono svolte nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
- Onestà: i rapporti interni ed esterni si basano su correttezza, trasparenza e buona fede.
- Trasparenza: la comunicazione verso le parti, gli avvocati e tutti coloro che partecipano alle procedure di mediazione è chiara, completa e veritiera.
- Responsabilità: verso l'utenza, i mediatori, gli avvocati, le parti, i collaboratori e la collettività.
- Responsabilità sociale: l'Organismo promuove comportamenti etici e sostenibili nei confronti della società e dell'ambiente.
- Aggiornamento professionale: dovere di formazione continua per il personale, i mediatori e i collaboratori.
- Equità e diligenza: l'Organismo e i mediatori operano con indipendenza, imparzialità e la massima diligenza professionale.
- Autonomia finanziaria, funzionale e organizzativa: l'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, si impegna a preservare la propria autonomia finanziaria, funzionale e organizzativa nell'attività di mediazione, riconoscendo piena autonomia gestionale al Responsabile dell'Organismo.

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.38.27
mediazione@puntopec.it; mediazione@ordineavvocaticomo.it; www.ordineavvocaticomo.it;

SEZIONE II- Uguaglianza e Non Discriminazione

L'Organismo ripudia ogni forma di discriminazione basata su genere, età, nazionalità, stato di salute, razza, lingua, religione, opinioni politiche o orientamento sessuale. Garantisce parità di accesso al servizio per chiunque ne faccia richiesta per finalità non contrarie alla legge.

SEZIONE III- Rapporti interni

- Rispetto e dignità: tutti i collaboratori rispettano la dignità, i diritti e le opinioni altrui.
- Non discriminazione: ogni forma di discriminazione è vietata.
- Sicurezza sul lavoro: l'Organismo tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori, garantendo ambienti sicuri e salubri.
- Correttezza e lealtà reciproca: i rapporti professionali interni si fondano su correttezza, lealtà e collaborazione.

SEZIONE IV- Rapporti esterni

- Correttezza verso le parti: i rapporti con utenti, avvocati, partner e interlocutori esterni si basano su lealtà e rispetto reciproco.
- Trasparenza informativa: informazioni chiare e complete su procedure, tempi, costi e diritti delle parti.
- Promozione della mediazione: si impegna a diffondere la cultura della mediazione come strumento di gestione pacifica delle controversie.

SEZIONE V- Conflitto di Interessi e imparzialità

- Conflitto di interessi: tutti i collaboratori e mediatori devono evitare situazioni di conflitto di interessi. Eventuali circostanze che possano compromettere l'indipendenza devono essere comunicate immediatamente all'Organismo e alle parti.
- Astensione in caso di interesse personale: il mediatore, nonché l'Organismo, si impegna a non prestare servizi di mediazione, conciliazione o altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie quando egli stesso, o l'Organismo, ha un interesse diretto o indiretto nella lite oggetto della mediazione.
- Imparzialità e neutralità: il mediatore e l'Organismo agiscono senza favoritismi o pregiudizi, mantenendo la propria terzietà in tutto il procedimento.

SEZIONE VI- Riservatezza

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, inclusi mediatori e personale, sono vincolati all'obbligo di riservatezza in merito alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura di mediazione. L'Organismo garantisce che l'acquisizione, il trattamento e l'archiviazione di dati sensibili, e non, avvengano nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679- GDPR).

SEZIONE VII- Linguaggio e Comunicazione

L'organismo unitamente a mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna a utilizzare un linguaggio chiaro, comprensibile e trasparente nella comunicazione verbale e scritta verso utenti, parti e terzi.

SEZIONE VIII- Diffusione del Codice Etico

L'organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, si impegna a consegnare il presente

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.38.27
mediazione@puntopec.it; mediazione@ordineavvocaticomo.it; www.ordineavvocaticomo.it;

Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, nonché a renderlo disponibile agli utenti e ai partecipanti alle procedure di mediazione.

SEZIONE IX- Violazioni e Sanzioni

La violazione del presente Codice può comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei mediatori e dei collaboratori, inclusa l'esclusione dall'elenco dei mediatori.

Adozione e Revisione

Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 16/06/2025 e viene aggiornato periodicamente per garantirne l'efficacia e la conformità alle normative vigenti.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI

L'iscrizione all'Elenco dei Mediatori dell'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como è riservata agli Avvocati.

I mediatori già iscritti all'elenco alla data di approvazione del presente codice etico devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 42 D.M. n. 150/23

Successivamente all'entrata in vigore del DM 150/23, ai sensi dell'art. 23 di detto decreto, requisito per l'iscrizione all'Elenco dei Mediatori dell'Organismo è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo della prova finale, a un corso specifico di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante la presentazione dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità, nonché la sottoscrizione di polizza rc professionale estesa all'attività di mediatore.

In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, l'iscrizione e la permanenza all'elenco dei mediatori è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dell'Organismo.

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando corsi di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio la cui attestazione, dietro verifica dell'effettivo svolgimento del corso, viene rilasciata dallo stesso Organismo (art. 24 DM 150/23).

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dell'elenco dei mediatori.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore all'incarico a lui affidato comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'Organismo.

Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 150/23, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di n. 5 organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, e il non essere titolare di quote o legale rappresentante di altri organismi di mediazione operanti all'interno del Circondario di competenza del Foro di Como, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Organismo.
L'Organismo può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.38.27
mediazione@puntopec.it; mediazione@ordineavvocaticomo.it; www.ordineavvocaticomo.it;

attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'Organismo.
I mediatori devono essere iscritti all'Albo degli Avvocati di Como o all'Albo degli Avvocati di altri ordini.

I mediatori dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 62 del Codice Deontologico forense.

È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

I consiglieri degli ordini forensi possono volgere le funzioni di mediatore presso l'Organismo.

Al mediatore è fatto obbligo di:

a) sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, una dichiarazione di imparzialità e indipendenza;
b) informare immediatamente le parti e l'Organismo delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità e all'indipendenza nello svolgimento della mediazione;
c) sottoscrivere, per ogni mediazione per la quale è designato, dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 21 DN 150/23;
d) informare immediatamente le parti e l'Organismo circa l'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilità;
e) formulare, ove concordemente richiesto dalle parti qualora disponga degli elementi necessari, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
f) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compresi il significato e le finalità;
g) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge;
h) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
i) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia;
j) non esercitare alcuna pressione sulle parti e rispettare sempre la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
k) redigere il verbale di ogni incontro di mediazione contestualmente all'incontro stesso;
l) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo;
m) tenere gli incontri di mediazione presso la sede dell'Organismo salva espressa deroga concordata
n) astenersi da condotte contrarie ai precetti deontologici.